

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Bruno Casciarri	Presidente
dott. Lucio Munaro	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 129 /2024 r.g. promossa da

Parte_I c.f. *C.F._I* , con l'avv.to LUIGI BUTERA,

letto il ricorso,

esaminata la documentazione in atti,

ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in
Mogliano Veneto (art. 268, comma 1, c.c.i.);

espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione
depositata a corredo della domanda, a seguito della richiesta di integrazione formulata dal
Giudice (art. 269, comma 2 c.c.i.);

rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270,
comma 1, c.c.i.);

ritenuto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti per € 3.100.328,71, dall'incapienza del compendio immobiliare rispetto all'ammontare dell'esposizione debitoria e dall'insufficienza del reddito percepito, il quale è in larga misura assorbito dalle spese correnti di mantenimento che il ricorrente deve sostenere per le esigenze proprie e della propria famiglia, da ritenersi in linea con le soglie individuate dall'ISTAT;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

ritenuto che spetti al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito da riservare al mantenimento del sovraindebitato e della sua famiglia ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i. e la liquidazione delle spese di procedura le quali quindi non formeranno oggetto dello stato passivo del liquidatore;

ritenuta la sussistenza di giustificati motivi per non confermare l'OCC quale liquidatore, in ragione delle riscontrate carenze della relazione depositata nel presente procedimento;

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di *Parte_I*
[...], c.f. *C.F._I* ;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e l'avv.to Chiara Pagotto quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono

trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;

- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- riserva al Giudice delegato la determinazione della quota parte di reddito sottratta alla liquidazione ai sensi dell'art. 268, comma 4, lett. b), c.c.i., previa istanza motivata;
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;
- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;
- fa presente che i crediti di procedura, prededucibili e privilegiati, vengono accertati e liquidati dal G.D. previa istanza motivata e documentata.

Treviso, 04/06/2024

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Bruno Casciarri